



Nota di orientamento per i promotori e i partner sulla Politica di trasparenza del Gruppo BEI

1. Introduzione

La **Politica di trasparenza della BEI** riflette i requisiti dell'UE in materia di trasparenza e le migliori pratiche internazionali. Tradotta in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile sul sito internet della BEI¹.

La BEI, in quanto organismo e banca dell'Unione europea, ha una particolare responsabilità - quella di esercitare il massimo grado di **apertura e trasparenza** nei confronti dei cittadini dell'Unione europea e del pubblico in senso lato. Come istituzione finanziaria, inoltre, la BEI deve **preservare la fiducia** dei propri clienti, cofinanziatori, investitori e di altri terzi interessati.

La Politica definisce il metodo adottato dal Gruppo BEI nell'ambito della trasparenza e del coinvolgimento delle parti interessate. Stabilisce principi guida applicabili all'insieme del Gruppo BEI e disposizioni dettagliate riservate alla sola Banca.

La Politica dà al pubblico il diritto di richiedere l'**accesso a tutte le informazioni e a tutti i documenti in possesso della BEI** e garantisce, allo stesso tempo, la **tutela delle informazioni riservate** di cui dispone la Banca.

Il Gruppo BEI si impegna a rispettare i diritti umani in tutte le sue attività, e non tollera alcuna forma di ritorsione contro individui od organizzazioni che abbiano esercitato i diritti previsti dalla Politica di trasparenza.

2. Scopo della presente Nota di orientamento

La presente nota si propone di **informare promotori, prenditori e cofinanziatori circa i principi e le disposizioni principali della Politica di trasparenza** nonché la loro applicazione pratica alle informazioni prodotte o ricevute dalla BEI nel quadro delle sue operazioni.

La BEI **promuove attivamente la trasparenza e il buon governo** nei progetti che finanzia, nelle società a cui partecipa e, in generale, presso le sue controparti. È pertanto importante che i promotori e i partner della BEI si familiarizzino con i principi chiave della Politica e, qualora necessario, cooperino con la BEI affinché siano messi in pratica.

¹ <https://www.eib.org/en/publications/eib-group-transparency-policy-2021>

La BEI incoraggia promotori, prenditori e altre parti competenti a rendere **disponibili al pubblico le informazioni ambientali e sociali sui progetti finanziati dalla stessa BEI**, ad essere aperti e trasparenti circa il rapporto e gli accordi che li legano alla Banca, e a seguire i principi di trasparenza illustrati nella Politica nell'ambito dei progetti finanziati. Ciò deve avvenire senza pregiudicare i legittimi interessi della BEI e dei terzi né le disposizioni legislative applicabili.

La presente Nota di orientamento non fornisce un quadro riepilogativo completamente esaustivo della Politica di trasparenza; non tratta degli obblighi di comunicazione né dei restanti doveri di divulgazione eventualmente previsti in altri contesti internazionali, dell'Unione europea o nazionali. La sua funzione è unicamente informativa e non incide sui diritti e gli obblighi dei terzi.

Si invitano i promotori e i partner a consultare il testo della Politica per avere una piena visione del contenuto e a rivolgersi alla BEI, qualora necessario, per ricevere un autorevole orientamento al riguardo.

3. Fondamenti della Politica di trasparenza

- Il **principio di apertura** di istituzioni, organi e organismi dell'UE è sancito dal **Trattato sull'Unione europea (TUE)** e dal **Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)**, in particolare, rispettivamente, dall'articolo 1 e dall'articolo 15, paragrafo 1.
- La Banca, inoltre, come organismo dell'UE deve rispettare, all'occorrenza, il regolamento (CE) n. 1367/2006 sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.
- Il Gruppo BEI ha di conseguenza adottato una Politica di trasparenza che concretizza tale quadro normativo riguardante le regole e le procedure del Gruppo.

4. Contenuti della politica

- I principi ispiratori della Politica di trasparenza della BEI sono: **l'apertura, che garantisce la fiducia e la salvaguardia delle informazioni sensibili, la disponibilità all'ascolto e al dialogo.**
- La Politica specifica le informazioni periodicamente pubblicate dalla Banca sul suo sito web (cfr. sezione 4.1 di seguito); dà inoltre al pubblico il diritto di richiedere l'accesso alle informazioni e ai documenti conservati dalla BEI e descrive le apposite procedure (cfr. sezione 4.2 di seguito). In più, la Politica illustra l'approccio generale della Banca in materia di trasparenza, coinvolgimento delle parti interessate e consultazione pubblica, nonché i meccanismi di denuncia e di ricorso a disposizione del pubblico.

4.1. Pubblicazione delle informazioni

- Per sostenere e promuovere il principio di trasparenza, la BEI si impegna a pubblicare periodicamente informazioni precise e puntuali in merito al proprio ruolo, alle politiche e alle operazioni che conduce, principalmente sul sito internet www.eib.org.

- La BEI pubblica, in particolare, le sintesi dei progetti che intende finanziare, e ciò avviene quando raggiunge una fase sufficientemente avanzata nelle negoziazioni con il promotore di un progetto per iniziarne l'istruttoria. Questa fase precede la proposta di finanziamento, che viene sottoposta per approvazione al Consiglio di amministrazione della BEI.
- Può tuttavia accadere che per un limitato numero di progetti la sintesi non sia pubblicata prima dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione né, in alcuni casi, prima della firma del contratto di prestito, se ciò è giustificato dalla tutela di determinati interessi in forza delle eccezioni al principio di divulgazione di cui alla sezione 5 della Politica di trasparenza (cfr. la sezione seguente della presente Nota di orientamento).
- Dopo la firma del contratto, la "Dichiarazione in materia di addizionalità e impatto" (Additionality and Impact Statement - AIS) si aggiunge alla sintesi del progetto, completandola, e riassumendo il modo in cui la BEI fornisce addizionalità e impatto attraverso i progetti che finanzia.
- **Le informazioni ambientali** possedute dalla BEI sono inoltre rese disponibili quanto più precocemente possibile nel ciclo del progetto tramite il registro pubblico della Banca istituito sul sito internet <https://www.eib.org/en/registers/index.htm>.
- I documenti sono riesaminati dopo un periodo di 30 anni ai fini di un'eventuale archiviazione pubblica. In generale la Banca resta in possesso delle informazioni solo fino alla scadenza del periodo di conservazione (articolo 5.15).

4.2. Divulgazione di informazioni

- La Banca riceve periodicamente **richieste di divulgazione da parte del pubblico** (ad esempio da cittadini, organizzazioni della società civile, enti accademici) che vengono poi gestite in conformità con le disposizioni della Politica. Alcune richieste di divulgazione riguardano informazioni e documenti generati da clienti o partner della Banca, e/o riguardano le operazioni di questi ultimi.
- La Politica di trasparenza si fonda sul principio di "**presunzione di divulgazione delle informazioni**" (articolo 5.1), secondo cui **tutte le informazioni e tutti i documenti in possesso della BEI possono in linea di massima essere divulgati**, su richiesta, al pubblico interessato.
- Tuttavia, **la Banca rispetta la riservatezza dei partner commerciali** e non fornisce informazioni che possano pregiudicare la tutela di interessi legittimi o che portino a violazioni del segreto professionale o della legislazione dell'UE (ad esempio, gli abusi di mercato).
- La Politica di trasparenza stabilisce, in particolare, delle **eccezioni** al fine di tutelare gli interessi giustificati che potrebbero essere compromessi se le informazioni richieste venissero divulgate (cfr. sezione 5 della suddetta Politica).
- La Banca ad esempio nega l'accesso ad informazioni che **possano pregiudicare la tutela di:**
 - **interessi commerciali** di un promotore o di qualsiasi altro terzo (articolo 5.5); a titolo esemplificativo, si tratta di informazioni/documenti commerciali, finanziari, di proprietà esclusiva o comunque non di pubblico dominio creati o ricevuti dalla BEI; informazioni/documenti relativi a trattative, documentazione legale e relativa corrispondenza; informazioni/documenti coperti da un accordo di riservatezza o in relazione ai quali un terzo ha legittime aspettative di non divulgazione;
 - **diritti di proprietà intellettuale** di un promotore o di qualsiasi altro terzo (articolo 5.6).

- Si applicano le disposizioni di cui ai punti precedenti a meno che non sussista un **interesse pubblico prevalente** alla divulgazione delle informazioni in questione, come nel caso in cui, ad esempio, **le informazioni richieste riguardino le emissioni nell'ambiente** (di gas e di particolati immessi nell'atmosfera o emessi da varie fonti). Per tale motivo, **queste informazioni** devono, in linea di massima, **essere divulgate** su richiesta.
- Le suddette considerazioni valgono anche nel caso delle informazioni e dei documenti presentati o emessi da **terzi in possesso della BEI**. Prima di decidere sull'opportunità (o meno) di divulgare le informazioni o i documenti richiesti, **la Banca si consulta con le parti interessate per stabilire l'eventuale applicabilità di una o più eccezioni alla divulgazione**, salvo che la (non) divulgabilità dell'informazione/del documento risulti palese (articolo 5.11).
- In tali casi, i promotori e i partner della BEI sono tenuti a evidenziare alla Banca le parti dei documenti richiesti che, a loro avviso, sono interessate da una qualsivoglia eccezione alla divulgazione della Politica e a giustificare il danno temuto. Qualora la Banca non riceva una risposta entro il termine stabilito, giungerà alla decisione in merito alla divulgazione in base alle disposizioni della Politica.
- La BEI ha l'obbligo di rispondere alle richieste di divulgazione **entro 15 giorni lavorativi** dalla data di ricezione (articolo 5.22). In casi eccezionali – ad esempio in caso di richiesta complessa che non consente di fornire una risposta entro il termine prestabilito (riguardo a un documento molto lungo, oppure a informazioni non facilmente disponibili e/o complesse da raccogliere) – la BEI si adopera per rispondere alla richiesta di divulgazione **entro 30 giorni lavorativi** dalla ricezione (articolo 5.24).

I promotori e i partner che ricevono una richiesta di informazioni o di divulgazione riguardo a un documento della BEI o hanno ulteriori domande sull'approccio della Banca in materia di trasparenza sono invitati a contattarla tramite l'Ufficio dedicato **EIB Information Desk** (infodesk@eib.org) oppure tramite le loro controparti dirette della BEI (ad esempio l'addetto ai prestiti interessato).

*I promotori e i partner interessati più in generale all'accesso alle informazioni, alla partecipazione del pubblico al processo decisionale e all'accesso alla giustizia in materia ambientale sono inoltre invitati a consultare la **Guida per l'attuazione della Convenzione di Århus della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE)**².*

2. <https://unece.org/environment-policy/publications/aarhus-convention-implementation-guide-second-edition>



Banca europea per gli investimenti
 98-100, boulevard Konrad Adenauer
 L-2950 Luxembourg
 +352 4379-1
www.eib.org

Ufficio Informazioni
 +352 4379-22000
 +352 4379-62000
info@eib.org